



**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO
LEGGE FINANZIARIA 2008**

Prima scheda di lettura delle norme di interesse dei Comuni

Sommario

Art. 2 (Riduzione della pressione fiscale) commi 1 e 2 - ICI.....	4
Art. 2 (Riduzione della pressione fiscale) commi 3 e 4.....	5
Art. 2 (Riduzione della pressione fiscale) commi 11, 12 e 13 - Ristrutturazioni edilizie	6
Art. 3 (Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA) comma 30 - Detraibilità per IVA congressuale	7
Art. 5 (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario) comma 42 - Tributi Locali	8
Art. 5 (Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario) comma 43 - Finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti.....	9
Art. 6 (Trasporto pubblico locale).....	10
Art. 10 (Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali).....	12
Art. 11 (Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)	15
Art. 12 (Disposizioni varie per gli enti locali).....	16
Art. 13 (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).....	17
Art. 14 (Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)	19
Art. 15 (Norma di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni) ...	22
Art. 16 (Sviluppo della montagna e delle isole minori).....	23
Art. 22 (Sviluppo professionale delle Forze Armate)	24
Art. 25 (Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico)	25
Art. 30 (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili).....	26
Art. 35 (Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo).....	27
Art. 36 (Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria)	28
Art. 39 (Sviluppo banda larga e digitale terrestre)	29
Art. 41 (Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano)	30
Art. 44 (Tutela dal rischio idrogeologico).....	31
Art. 45 (Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).....	33
Art. 50 (Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)	34
Art. 53 (Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa)	37
Articolo 54 (Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico).....	38
Art. 55 (Sviluppo di un piano contro la violenza alle donne).....	39
Art. 62 (Risorse per l'attuazione del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007).....	40
Art. 68 (Politiche migratorie nazionali e comunitarie)	41
Art. 69 (Fondo per le aree sottoutilizzate).....	42
Art. 71 (Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani)	43
Art. 72 (Promozione dello sport)	45
Art. 74 (Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)	46
Art. 76 (Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili).....	48
Art. 78 (Divieto di estensione del giudicato)	50
Art. 85 (Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche)	51
Art. 86 (Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)	52
Art. 87 (Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche).....	54

<i>Art. 91 (Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)</i>	55
<i>Art. 92 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)</i>	56
<i>Art. 93 (Assunzioni di personale)</i>	59
<i>Art. 95 (Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco)</i>	63
<i>Art. 96 (Fondi speciali e tabelle)</i>	66

Art. 2
(Riduzione della pressione fiscale)
commi 1 e 2
ICI

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro.”.

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni presentate dai comuni. E' fatta salva per le Amministrazioni dello Stato una verifica delle certificazioni inviate sulla base dei dati statistici disponibili. Il rimborso sarà effettuato in acconto, sulla base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato, con versamenti contestuali alle due scadenze di pagamento dell'imposta di giugno e dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e degli Affari regionali e delle Autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,, verranno stabilite le disposizioni di attuazione dei rimborsi.

Commento

E' prevista un'ulteriore detrazione dall'Ici della casa adibita ad abitazione principale pari all' 1,33 per mille della base imponibile. Non è fissato quindi un importo che va scontato dall'imposta, ma si indica la maggiore detrazione sotto forma di aliquota dell'1,33 per mille rispetto al valore che il catasto riconosce dell'immobile. La norma fissa però un tetto. Il maggiore sconto ulteriore non potrà essere superiore a 200 euro. La nuova detrazione si aggiungerà a quella esistente con un diverso metodo. Poiché oggi la detrazione «base prevista» è di 103,29 euro, lo sconto potrà arrivare anche a 303 euro. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro.

La minore imposta che deriva dall'applicazione della maggiore detrazione verrà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni presentate dagli stessi. Il rimborso sarà effettuato in acconto, con versamenti contestuali alle due scadenze di pagamento dell'imposta di giugno e dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e degli Affari regionali e delle Autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, verranno stabilite le disposizioni di attuazione dei rimborsi.

Al comma 9 si prevede infine una ulteriore deduzione ai fini IRPEF del reddito derivante dall'abitazione principale e da quello delle relative pertinenze.

Art. 2
(Riduzione della pressione fiscale)
commi 3 e 4

3. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente comma: "01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a :

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.";

b) al comma 1, le parole: “, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:” sono sostituite dalle seguenti: “complessivamente pari a:”;

c) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “A favore dei”, sono sostituite dalla seguente: “Ai”;

2) le parole: “qualunque tipo di contratto”, sono sostituite dalla seguente: “contratti”;

3) le parole: “rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:”, sono sostituite dalle seguenti: “complessivamente pari a:”;

d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

“1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste.

1-quater . Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter , da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare.”

4. Le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

Commento

L’articolo definisce, nell’ambito delle misure per la riduzione della pressione fiscale, alcune disposizioni in materia di politiche di inclusione sociale e di sostegno alla famiglia e di politiche attive del lavoro. In particolare, il comma 3 prevede una detrazione di imposta per i primi tre anni a favore dei giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’immobile da destinare a propria abitazione principale, se diversa dall’abitazione principale dei genitori.

*Art. 2
(Riduzione della pressione fiscale)
commi 11, 12 e 13
Ristrutturazioni edilizie*

11. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

12. E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

13. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 11 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Commento

Il comma 11 proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, al comma 12 vi è una proroga delle agevolazioni de 55% su riqualificazione energetica degli edifici. Sarebbe utile che tali agevolazioni fossero estese al patrimonio di proprietà comunale.

*Art. 3
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA)
comma 30
Detraibilità per IVA congressuale*

30. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l'organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto”.

Commento

Con l'introduzione del suddetto comma si prevede, a titolo di incentivo all'attività di turismo congressuale esercitata dalle agenzie di viaggi e turismo, una deroga all'indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere, che divengono pertanto detraibili, a diretto vantaggio del cliente.

Art. 5
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)
comma 42
Tributi Locali

42. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: “b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alla società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 2) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni sei.”;
- b) il comma 6 è abrogato.

Commento

Il comma 42 prevede che qualora i Comuni abbiano deliberato di affidare a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi locali, le relative attività dovranno essere affidate tramite convenzione alle società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Tali convenzioni dovranno essere stipulate esclusivamente con i soggetti iscritti all'Albo o che, se residenti in altri paesi dell'Unione europea, abbiano una certificazione equipollente. L'affidamento non potrà in ogni caso essere superiore ad un periodo di sei anni.

Art. 5

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

comma 43

Finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti

43. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle Regioni ed alle Province Autonome l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e le accise relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti.

Art. 6
(Trasporto pubblico locale)

1. *Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti, un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008.*
2. *La disponibilità di tale Fondo è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.*
3. *Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni sono ripartiti con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.*
4. *All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:*
“d) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo.”;
“e) “all'acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è riservato almeno il 50% della dotazione del Fondo.
5. *Gli interventi finanziati ai sensi e con le modalità della legge 26 dicembre 1992 n. 211 con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del ministro dei Trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20%. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.*
6. *Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 47.*
7. *Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta semprechè le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.*

Commento

Per l'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti, un Fondo di 500 milioni al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore. La disponibilità di tale Fondo è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della finanziaria 2007 “miglioramento della mobilità dei pendolari”, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa”. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni sono ripartiti con decreto del Ministro dei

Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome*, con l'evidente esclusione dei Comuni. Nell'elaborazione delle proposte emendative, si chiederà l'inserimento della Conferenza Unificata.

Al comma 7 è prevista una detrazione dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. È da rilevare che la suddetta detrazione avrà conseguenze sul gettito addizionale dei Comuni.

Art. 10

(Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali)

1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676 le parole: "per il triennio 2007-2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010" e

b) al comma 677 le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010";

c) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente:

"678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.";

d) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:

"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.";

e) il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.";

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare - non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata dei prestiti - superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679 a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.";

f) al comma 683, al primo periodo, le parole: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,";

g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.";

h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

“685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.”;

i) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:

“685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle Associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al SIOPE – Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.”;

l) al comma 686 è aggiunto il seguente periodo: *“La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.”;*

m) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:

“686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.”

Commento

lett. a): le disposizioni del 2007, integrate e corrette con il disegno di legge 2008, valgono anche per l'anno 2010;

lett. b): rimangono invariati i coefficienti stabiliti con la finanziaria 2007 validi ai fini della determinazione dell'obiettivo. Per il 2010, i coefficienti sono quelli già determinati per il 2009;

lett. c): il nuovo comma 679 bis esclude dal concorso alla manovra gli enti che, nel triennio 2003 –2005, hanno un saldo di cassa positivo. Per tali enti, il saldo programmatico per il 2008 è quindi pari al saldo medio 2003 –2005 calcolato non più in termini di cassa e di competenza, ma esclusivamente in termini di competenza mista (somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti). Dal 2008 il monitoraggio riguarda solo un saldo e non più due come per gli anni precedenti;

lett. d): il nuovo comma 681 ribadisce che, per il 2007 i saldi rilevanti devono essere calcolati sia in termini di competenza che di cassa mentre, a decorrere dal 2008 l'unico saldo rilevante è quello calcolato con il metodo della competenza mista;

lett. e): oltre a non far concorrere gli enti con saldo positivo alla manovra, il nuovo comma 681 bis introduce un ulteriore correttivo. Se alcuni enti hanno registrato nel triennio base entrate straordinarie in conto capitale derivanti dalla dismissione di patrimonio immobiliare e mobiliare incassate per un importo superiore al 15% delle entrate finali al netto della riscossione di crediti, il ddl consente di ridurre gli obiettivi programmatici

2008 2010 di un importo pari alla differenza tra l'ammontare degli eccessi al limite del 15% e quello del contributo annuo determinato dai commi 678 e 679 solo se tale differenza è positiva.

lett. f): individua la competenza mista come criterio su cui calcolare, a decorrere dal 2008, il saldo medio 2003 –2005. Per l'anno 2007 è confermato sia il saldo di cassa che il saldo di competenza;

lett. g): è sostituito integralmente il comma 684. Non dovendo più calcolare il saldo in termini di competenza pura, viene meno l'obbligo di redigere il bilancio di previsione in modo da rispettare già a preventivo, il saldo programmatico. La nuova formulazione della norma impone, in ogni caso, un allegato al bilancio di previsione che dimostri il rispetto del patto di stabilità, ovviamente in termini di competenza mista. Il prospetto sarà quindi formato dagli stanziamenti relativamente alla parte corrente e da una previsione dei flussi di cassa, per la parte in conto capitale;

lett. h): introduce pesanti sanzioni in caso di inadempimento ai fini del monitoraggio. In particolare, il riformulato comma 685 stabilisce che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Per gli enti commissariati, la mancata comunicazione al Ministero della loro situazione, determina l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità;

lett. i): per rendere monitorabile in tempi brevi il nuovo saldo misto, si rende necessario un decreto che stabilisca i contenuti e le modalità per monitoraggio gli accertamenti e gli impegni di competenza. Il sistema che sarà individuato si affiancherà a SIOPE;

lett. l): la mancata trasmissione entro il 30/3 di ogni anno della certificazione relativa al rispetto o meno del patto di stabilità, costituisce inadempienza del patto di stabilità interno;

lett. m): al fine di contenere i pagamenti di parte corrente (non più rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, il nuovo comma 686 bis stabilisce che, se i prelevamenti da conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministero dell'economia adotta misure di contenimento dei prelevamenti;

Art. 11

(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

L'articolo 11, prevede, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio, la riconferma, anche per il 2008, delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 710, della legge finanziaria 2007 in materia di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione di bilancio.

Art. 12
(Disposizioni varie per gli enti locali)

- 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*
- 2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2007, dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.*
- 3. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.*

Commento

L'articolo in commento prevede che i contributi a favore degli enti locali – già determinati nel loro volume complessivo nel bilancio dello Stato a legislazione vigente e, cioè sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni – siano attribuiti al singolo ente nella stessa misura dell'anno 2007.

Art. 13
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)

L' articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 27. - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della Regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei territori da considerare montani.

5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonal e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell' ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall' articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.”.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal precedente comma, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.

3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.

5. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è ridotto di euro 66.800.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse.

Commento

L'articolo in commento interviene modificando l'articolo 27 del TUEL: riduce il numero delle Comunità montane introducendo requisiti altimetrici minimi per la loro costituzione; l'eliminazione del principio della rappresentanza delle minoranza nell'elezione degli organi rappresentativi delle comunità montane; la fissazione di una specifica competenza della legge regionale in materia di disciplina di comunità montane; la regolamentazione del comune montano.

Ciò che preoccupa maggiormente è il comma che affida al legislatore regionale la competenza a legiferare entro tre mesi la riduzione degli organi esecutivi delle Comunità Montane e Unioni di Comuni. Al di là di ogni valutazione sulla costituzionalità della disposizione, si evidenzia che ciò rischierebbe di creare una diversificazione plurima e disorganica delle Unioni di Comuni sul territorio nazionale.

Art. 14

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti"; al comma 3 le parole : "30.000 e i 100.000" sono sostituite dalle seguenti: " 100.000 e i 250.000"; al comma 5 la parola: "300.000" è sostituita dalla seguente: "250.000".

2. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 37. (Composizione dei consigli)

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;*
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;*
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;*
- d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;*
- e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- f) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;*
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;*
- h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;*
- i) da 10 membri negli altri comuni.*

3. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;*
- b) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;*
- c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;*
- d) da 20 membri nelle altre province.*

4. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

5. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale."

6. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici."

7. Il presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.

L'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 84. – (Rimborso spese di viaggio) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province".

Commento

L'articolo si propone di ridurre i costi politico-amministrativi connessi alle attività degli enti locali attraverso una serie di misure e di norme che incidono sul funzionamento degli organi delle amministrazioni locali. In particolare, l'articolo regola la costituzione e la composizione dei consigli e delle giunte comunali nelle modalità di seguito elencate.

Il comma 1 apporta modifiche ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) modificando le classi demografiche dei comuni in base alle quali possono istituirsi i consigli circoscrizionali. In particolare, è innalzata la soglia minima da 100.000 a 250.000 abitanti, con conseguente eliminazione dei consigli nei comuni con popolazione inferiore a tale numero; è prevista la possibilità di istituire circoscrizioni territoriali per i comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, con la modifica dell'intervallo 30.000 – 100.000; la soglia dei 300.000 abitanti nei comuni che possono attuare forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale è ridotta a 250.000.

La composizione dei consigli e delle giunte comunali, disciplinata dagli articoli 37 e 47 del TUEL, è modificata dal comma 2. Nello specifico, non intervengono cambiamenti nei comuni con popolazione compresa tra i 250.000 ed il milione di abitanti, mentre il numero dei consiglieri comunali è ridotto da 40 a 32 in quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti, da 30 a 22 nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, da 20 a 16 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da 16 a 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, da 12 a 10 membri negli altri comuni. È da rilevare, inoltre, che è introdotta una nuova classe demografica dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, che possono avere 24 consiglieri.

La composizione delle giunte comunali, invece, regolata dall'articolo 47 del TUEL, è modificata dal comma 3 che ne limita il numero massimo dei componenti a 12 unità.

Un ulteriore contenimento dei costi è previsto, al comma 8, attraverso l'adeguamento dell'importo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali al limite massimo fissato dal decreto del Ministero dell'interno così come stabilito dall'articolo 82 del TUEL.

Il comma 9 apporta modifiche all'articolo 84 del TUEL, stabilendo che agli amministratori in missione sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Non è più prevista la facoltà del consiglio di sostituire l'indennità di missione con il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

La nuova composizione degli organi si applicherà a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio, successive all'entrata in vigore della legge.

Infine, il comma 12 modifica la definizione degli amministratori locali che possono usufruire dell'aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, escludendo dalla previsione i componenti dei consigli comunali, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni dei comuni.

La tabella che segue riassume le modifiche alla composizione di Consigli e Giunte Comunali.

Comuni con popolazione superiore ad abitanti	Composizione del Consiglio comunale						
	Attuale			Prevista dalla finanziaria			Riduzione
	<i>Sindaco</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Totale</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Totale</i>	
1.000.000	1	60	61	1	60	61	Nessuna
500.000	1	50	51	1	50	51	Nessuna
250.000	1	46	47	1	46	47	Nessuna
100.000 o capoluogo di provincia	1	40	41	1	32	33	8
50.000				1	24	25	Nuova istituzione
30.000	1	30	31	1	22	23	8
10.000	1	20	21	1	16	17	4
3.000	1	16	17	1	12	13	4
altri Comuni	1	12	13	1	10	11	2

Comuni con popolazione superiore ad abitanti	Composizione della Giunta comunale						
	Attuale			Prevista dalla finanziaria			Riduzione
	<i>Sindaco</i>	<i>Assessori</i>	<i>Totale</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Assessori</i>	<i>Totale</i>	
1.000.000	1	16	17	1	12	13	4
500.000	1	16	17	1	12	13	4
250.000	1	16	17	1	12	13	4
100.000 o capoluogo di provincia	1	14	15	1	11	12	3
50.000				1	8	9	Nuova istituzione
30.000	1	10	11	1	8	9	2
10.000	1	7	8	1	5	6	2
3.000	1	6	7	1	4	5	2
altri Comuni	1	4	5	1	3	4	1

Art. 15

(Norma di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

Commento

La norma dispone la razionalizzazione, da parte di Regioni e Province autonome, delle funzioni amministrative svolte da agenzie od enti, comunque denominati e privi di autonomia costituzionalmente riconosciuta (fra le altre, le Camere di commercio), che nel rispettivo ambito territoriale svolgono attività coincidenti con quelle esercitate dalle stesse Regioni e dagli Enti locali.

In questo contesto è prevista la riallocazione delle “*eventuali funzioni residue*” presso le Regioni e gli Enti locali.

Il comma 2 prevede che i comuni e province provvedano alla soppressione di enti, agenzie, organismi, istituiti dagli stessi enti locali e titolari di funzioni, in tutto o in parte, svolte dai medesimi enti locali.

Si evidenzia come non sia previsto alcun livello di concertazione con gli Enti locali per gli ambiti di loro competenza, né l'attribuzione agli stessi delle risorse (umane, ma, soprattutto, finanziarie) necessarie per l'esercizio delle predette eventuali funzioni residue.

1. *Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.*
2. *E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie regionali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*
3. *Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, le risorse iscritte sul fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al fondo di cui al comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali.*
4. *Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

Commento

L'articolo prevede per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 (l'art. 201 della Legge finanziaria 2007 stabiliva 25 milioni di euro per l'anno 2007). I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Sarebbe utile, come al successivo comma 2, relativo al Fondo per lo sviluppo delle isole minori, prevedere il parere della Conferenza Unificata, dato che gli interventi da realizzare riguardano i territori e gli Enti locali.

Inoltre, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie regionali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Art. 22
(Sviluppo professionale delle Forze Armate)

1. *Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*
2. *Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008”.*
3. *La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto”.*
4. *“Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità “Arma dei carabinieri””.*

Commento

Il comma 1 incrementa di 30 milioni di euro, a partire dal 2008, gli stanziamenti a favore della professionalizzazione delle Forze Armate, che con la legge 296/2006 avevano subito una riduzione del 15%. Anche il Fondo menzionato al comma 2 e diretto al finanziamento dello strumento militare complessivamente inteso, al quale dalla passata finanziaria erano stati destinati 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009, beneficia di un incremento di 140 milioni di euro. Altri 20 milioni di euro sono destinati al Fondo per l'adeguamento degli arsenali militari istituito dalla legge 296/2006, mentre viene creato ex novo presso il Ministero della difesa un Fondo per le esigenze dell'Arma dei carabinieri.

Art. 25

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico)

1. Per l'anno 2008, è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Commento

L'articolo in commento istituisce, per l'anno 2008, nel bilancio del Ministero dell'Interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 30

(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro per lo sviluppo economico, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Commento

La direttiva 2001/77/CE riguarda la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. L'articolo 2 definisce cosa sia fonte rinnovabile (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) ai fini dell'individuazione degli impianti ammessi ai finanziamenti e agli incentivi stabiliti dai Governi nazionali sulla base della direttiva medesima.

Il comma 1 dell'articolo in commento prevede la concessione dei finanziamenti e contributi - già concessi ai sensi della previgente normativa, comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, c.d. CIP6 - solamente agli impianti realizzati ed operativi.

Il comma 2 stabilisce inoltre che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), deroga relativa agli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, sia completata dal Ministro per lo sviluppo economico, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

La legge finanziaria 2007 su quest'ultimo aspetto prevedeva, invece, che fosse solamente il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti (senza i pareri delle Commissioni parlamentari) a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della legge e non ancora in esercizio, riferendosi agli impianti non rientranti nella tipologia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ridefinendo quindi l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili c.d. "assimilate" alle fonti energetiche rinnovabili. Obiettivo della legge finanziaria 2007 era di ridurre gli oneri che sarebbero gravati sui prezzi dell'energia elettrica ed eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

Art. 35

(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo)

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, e 2010. A valere sulle risorse stanziato dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono autorizzati contributi quindicennali di cinque milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Commento

L'articolo autorizza la concessione di contributi quindicennali, pari a 100 milioni di euro, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione di opere strategiche previste nella Legge obiettivo, con decorrenza dall'anno 2008. È inoltre promossa l'iniziativa di destinare, nell'ambito delle risorse stanziato di cui sopra, un contributo quindicennale di 5 milioni di euro (con decorrenza anno 2008), *“al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia”*, con particolare riguardo alle esigenze di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia.

2. *L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.*
3. *Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio.*
4. *Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il DPCM di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.*
5. *Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2008, 20 milioni per l'anno 2009 e di 30 milioni per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditori interregionali alle opere pubbliche.*
6. *All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole " 20 miliardi di euro" sono sostituite dalle parole " 23 miliardi di euro".*
7. *All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole "realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti parole "realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore delle cure palliative".*

Commento

Il comma 3 dell'articolo in commento prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad adeguamenti di carattere strutturale ed antisismico degli edifici scolastici. È da rilevare che la cifra erogata non permetterà interventi di grande rilievo se si considera che la spesa per la ristrutturazione di un edificio scolastico di media grandezza è quantificata in circa 2 milioni di euro. Sarebbe opportuno un rifinanziamento più consistente e di durata pluriennale del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici ricadenti in zone a rischio sismico (l. n.289/02 art. 80, c. 21).

Art. 39
(Sviluppo banda larga e digitale terrestre)

- 1 *Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno" da parte del Ministero delle Comunicazioni per il tramite della Società Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.*
- 2 *Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.*

Commento

Al fine di ridurre il divario digitale sul territorio, in particolare nelle aree sottoutilizzate, nonché per promuovere la diffusione delle nuove tecnologie quali strumenti di accesso all'informazione, il Ministero delle Comunicazioni ha previsto un incremento delle risorse disponibili per la diffusione della larga banda e il digitale terrestre. Il comma 1 prevede una integrazione di 50 milioni di euro per l'anno 2008 dei fondi che il CIPE destina annualmente agli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004. Il comma 2 prevede un incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2008 sul Fondo per il passaggio al digitale istituito al comma 927 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un totale di 60 milioni di euro per il 2008.

Art. 41

(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano)

1. Le somme resesi disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Commento

Un ammontare complessivo di 14 milioni di euro residuo viene riassegnato al Ministero del commercio internazionale per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale. (ex art. 4 comma 61 legge finanziaria 2004)

1. *Per le finalità di difesa del suolo e per gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 265.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.*
2. *Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di Accordi di Programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano Straordinario di Telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*
3. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.*

Commento

La Legge 3 agosto 1998, n. 267, di conversione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recava “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, prevedendo disposizioni sul tema del dissesto idrogeologico per tutto il territorio nazionale. Il primo comma dell'articolo in commento stabilisce che il Ministero dell'Ambiente adotti dei Piani Strategici Nazionali di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino, e autorizza la spesa di euro 265.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Tale intervento si è verosimilmente reso necessario per aggiornare quanto già disposto dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che all'articolo 32 comma 10 destinava una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico. A tale proposito si segnala che i primi 20 milioni stanziati sono stati resi disponibili solamente con la Legge finanziaria 2006, e la Conferenza Unificata ha dato l'intesa il 20 settembre 2007. Inoltre, si ritiene indispensabile per la definizione dei prossimi stanziamenti relativi al Programma di interventi poter disporre di una precisazione sui criteri di selezione dei progetti da finanziare adottati. Si sottolinea anche la necessità di un maggior coinvolgimento dei Comuni nella fase di definizione dei progetti, delle opere e degli interventi da finanziare.

Il secondo comma, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell'ambiente alla stipula di Accordi di Programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano Straordinario di Telerilevamento che era già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e che prevedeva l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e non di Conferenza Unificata per la stipula di un solo Accordo di Programma.

Infine, con il terzo comma, si stabilisce che il Ministero dell'Ambiente possa utilizzare per l'attuazione del secondo comma 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e che tali risorse provengano da una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al

miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006). Si ritiene necessario prevedere lo stanziamento di un fondo *ad hoc*, al fine di non sottrarre risorse utili alla riduzione delle emissioni inquinanti, risorse di vitale importanza per la qualità dell'ambiente e della salute nei centri urbani.

Art. 45

(Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità)

1. *E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi urbani e non nei Comuni a maggiore crisi ambientale al fine di ridurre le emissioni di Co2, di migliorare la qualità dell'aria e di tutelare la biodiversità.*

Commento

L'articolo prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente di un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi urbani e non nei Comuni a maggiore crisi ambientale al fine di ridurre le emissioni di Co2, di migliorare la qualità dell'aria e di tutelare la biodiversità. Sarebbe utile raccordare tale misura con un aggiornamento dell'art. 6 legge 308/89 e dell'art. 23 della legge 245/96, che individuano i "Comuni a maggiore crisi ambientale". L'articolo di legge, così come formulato, non specifica però i criteri per l'individuazione la destinazione delle risorse e non prevede esplicitamente il parere della Conferenza Unificata, nonostante gli interventi riguardino in modo diretto gli Enti Locali.

1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333, è sostituito dal seguente: "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331";

d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

2. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente comma sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'a.s. 2008/09, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili.

4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità", alle parole: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con il presente articolo.

5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono sostituite dalle parole "30.000 unità"

6. Con regolamento da emanare a sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari periodici, con conseguente eliminazione delle cause che determinano la formazione di situazioni di

precariato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario.

7. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati:

- a) i corsi di specializzazione universitari con una forte componente di tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali del fabbisogno di insegnanti nell'ambito della programmazione universitaria e delle relative compatibilità finanziarie;
- b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;
- c) i profili della valutazione degli esiti dell'attività didattica al termine della formazione in servizio.

8. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso incompatibili, di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

9. Con atto di indirizzo del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

10. L'atto di indirizzo di cui al comma 9 contiene riferimenti relativi a:

- a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;
- b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
- c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;
- d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
- e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
- f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
- g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

11. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 9, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle Regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di :

- a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 9, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
- b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

12. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

13. I piani di cui al comma 11 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

14. L'Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 11, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di

effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

15. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 14 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

16. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/11, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 14 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 10, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

17. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 15 può trovare applicazione l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Commento

Il comma 9 prevede che entro il 31 marzo 2008 i Ministeri dell'Economia e dell'Istruzione, dovranno emanare, d'intesa con la Conferenza Unificata, un atto di indirizzo che stabilirà *"finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa"*. Oggetto degli interventi saranno anche competenze esclusive di regioni ed enti locali quali la distribuzione territoriale della rete scolastica, la organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi. La sperimentazione sarà guidata in ciascun ambito territoriale da un organismo di coordinamento di cui faranno parte rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione scolastica, esponenti della Regione e degli Enti Locali e delle istituzioni scolastiche. Nel triennio di sperimentazione, tutti i fondi risparmiati saranno incamerati dal Ministero della Pubblica Istruzione per essere destinati *"alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione"*. Finita la sperimentazione il modello entrerà a regime su tutto il territorio nazionale; la destinazione dei risparmi non è più indicata.

Si rileva che due competenze esclusive di Regioni ed enti locali (distribuzione territoriale della rete scolastica, interventi infrastrutturali) sono affidate ad un atto di indirizzo interministeriale.

(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa)

- 1. E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al fondo per le politiche sociali.*
- 2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.*
- 3. Col medesimo Fondo è finanziata una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.*

Commento

È prevista l'istituzione del Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 attraverso una corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (si realizza un percorso inverso a quello realizzato lo scorso anno con l'articolo 1, comma 1269, della legge 296/2006).

È altresì previsto il finanziamento, a carico del Fondo per la responsabilità sociale delle imprese, della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese e della Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa

Articolo 54

(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

“Art. 26. Adozioni e affidamenti. - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte, il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi”.

2. L'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

3. L'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

“Art. 31. Adozioni e affidamenti. – 1. Il congedo di cui all'articolo 26 commi 1, 2 e 3 che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26 comma 4 spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore”.

4. L'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

“Art. 36. Adozioni e affidamenti. 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34 comma 1 è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia”.

5. L'articolo 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

Commento

L'articolo è finalizzato ad estendere i periodi dei congedi di maternità e i congedi parentali nei casi di adozioni e affidamento, prevedendo l'allungamento di due mesi del congedo di maternità per le donne lavoratrici ed innalzando i limiti di età del minore ai fine della fruizione dei congedi parentali.

Art. 55

(Sviluppo di un piano contro la violenza alle donne)

1. Per l'anno 2008 è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

Commento

L'articolo prevede l'istituzione di un Fondo per la violenza contro le donne, che attiva per la prima volta uno strumento di azione specifico e dedicato ad affrontare quella che può essere definita come una vera e propria emergenza sociale, che i dati ISTAT registrano come un fenomeno ancora sommerso ma che riguarda potenzialmente almeno una donna su tre. Il Fondo si inserisce in una cornice più ampia, definita dal disegno di legge contro la violenza in discussione alla Camera dei Deputati, che si pone l'obiettivo di tutelare, prevenire e assistere le donne vittime di violenza.

(Risorse per l'attuazione del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

Commento

È istituito un Fondo per il finanziamento all'attuazione del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili, siglato il 23 luglio 2007, con una dotazione di 1.548 milioni di euro per il 2008, di 1.520 milioni per il 2009, di 3.048 milioni per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012.

1. E' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione Europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 350 del 2003.

2. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Commento

L'articolo, al comma 2, incrementa da 50 a 100 milioni la disponibilità del Fondo inclusione sociale. Il Fondo, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dalla legge finanziaria 2007, serve ad "affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari".

L'utilizzo concreto del Fondo è stato specificato con la Direttiva 29 agosto 2008 del Ministro della Solidarietà sociale, che ripartisce le risorse nei seguenti settori: sostegno all'accesso all'alloggio; accoglienza alunni stranieri; tutela dei minori stranieri non accompagnati; valorizzazione delle seconde generazioni; tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale; diffusione della lingua e della cultura italiana; diffusione della conoscenza della costituzione e dell'ordinamento giuridico nazionale e dei percorsi di inclusione sociale.

In particolare, la Direttiva assegna ad ANCI la somma di 10 milioni di euro per la tutela ed integrazione dei minori non accompagnati. Le risorse verranno impiegate da ANCI per attivare, in collaborazione con il Ministero della solidarietà sociale, un Programma nazionale di protezione per i minori stranieri non accompagnati.

L'incremento è quindi positivo, sia in previsione di un potenziamento del Programma di protezione (che sarà sicuramente necessario) dei minori, ma anche per gli altri fondamentali aspetti di integrazione sociale dei cittadini stranieri cui il Fondo permette di dare risposta.

Art. 69
(Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 863, le parole “di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015” sono sostituite dalle seguenti parole: “di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015”;
- b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo: “Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili.

Commento

L'articolo prevede le esplicite assegnazioni di competenza per gli esercizi successivi al 2010 delle risorse del FAS destinate alla nuova programmazione per gli anni successivi al 2010, dando certezza dello loro intera impegnabilità sin dal primo anno.

1. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:

“340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.”.

2. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

“341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento;*
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;*
- c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;*
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.*

341-bis. Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una ZFU antecedentemente al 1° gennaio 2008, possono fruire delle agevolazioni di cui al comma precedente, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.”.

3. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:

“342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede, successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.”.

L'articolo sopprime il vincolo geografico che caratterizzava l'identificazione delle zone franche urbane, istituite dalla legge finanziaria 2007 per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree e quartieri degradati delle città del Mezzogiorno con particolare riguardo al centro storico di Napoli, ed introduce un vincolo demografico: zone franche urbane potranno essere identificate su tutto il territorio nazionale ma non potranno coinvolgere una popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Lo stanziamento previsto rimane immutato a 50 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009, come pure rimangono immutate le modalità attuative. Come stabilito al comma 342 della legge 296/2006, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulate sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici.

Il comma 2, alla lettera c) esenta dal pagamento dell'Ici gli immobili di proprietà delle piccole imprese a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, siti nelle zone franche urbane (quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno).

Art. 72
(Promozione dello sport)

1. *Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.*
2. *Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*
3. *Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.*
4. *Il contributo al Comitato Italiano Paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.*

Commento

Viene istituito un Fondo per lo sport di cittadinanza, al quale è assegnata la somma di 20 mln per il 2008, 35 per il 2009 e 40 per il 2010. Le modalità di spesa dovranno essere concertate con le Autonomie con una intesa in Conferenza Unificata.

(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

- 1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, secondo le modalità ed i termini indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., individua, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma elaborate attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologie e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.*
- 3. I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni indicate al precedente comma trasmettono i relativi programmi di acquisto, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, agli uffici preposti al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.*
- 4. Gli indicatori di cui al precedente comma 2 vengono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo della stessa. Il sistema delle autonomie locali può tener conto, nella propria attività di programmazione, dei detti indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali.*
- 5. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip S.p.A., entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.*
- 6. Gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione pubblica effettuano la verifica dell'osservanza dei parametri di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 tenendo conto degli strumenti di cui al precedente comma.*
- 7. Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 3 del detto articolo 26.*
- 8. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità interno, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.*
- 9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 500 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Commento

Tutte le amministrazioni, ivi inclusi i Comuni, dovranno inviare, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, secondo le modalità ed i termini indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Sulla base delle suddette informazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

Gli indicatori verranno messi a disposizione delle amministrazioni suddette, anche attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo della stessa. Il sistema delle autonomie locali può tener conto, nella propria attività di programmazione, dei detti indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali.

Art. 76

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

1. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

2. Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

4. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo internet” (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate a livello territoriale.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia.”.

5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotti dal comma i del presente articolo.

6. In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese postali e telefoniche, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche Amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti..

7. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

8. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

9. Qualora gli interventi di cui al presente articolo implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

10. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente.

11. I piani triennali di cui al presente articolo sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Le amministrazioni di cui al comma 7, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 7, provvedono a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a:

i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

13. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due".

15. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal Presidente e da tre membri fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Commento

L'articolo prevede la soppressione o la trasformazione di alcuni tribunali o procure della repubblica, ridisegnando il ruolo organico dei magistrati militari.

In relazione alle suddette soppressioni, viene modificata la trattazione di tutti i procedimenti pendenti al 1° maggio 2008 con conseguente rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria.

Art. 78

(Divieto di estensione del giudicato)

1. Per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Commento

L'articolo ripropone il divieto (già vigente per il triennio 2005-2007 ai sensi del comma 132 della legge n. 311/2004), per il triennio 2008-2010, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli art. 1, c. 2, e 70, c. 4, del D. Lgs n. 165/2001, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice civile, promuovono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

- a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se attualmente composti da più di sette membri;
- b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
- c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
- d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono il controllo indiretto non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

Commento

L'articolo mira a ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle società controllate da amministrazioni pubbliche non quotate in mercati regolamentati.

Ai sensi del comma 6 la disposizione non si applica alle società partecipate degli enti locali per cui già è vigente l'obbligo di tale riduzione in base al comma 729 della Legge Finanziaria 2007.

(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)

- 1. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.*
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.*
- 3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti, e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.*
- 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.*

Commento

La cancellazione degli arbitrati per tutte le Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli enti locali, potrebbe rappresentare un fattore positivo e determinare una uniformità di risoluzione del contenzioso nell'ambito dei Contratti Pubblici.

Appare più complessa l'applicazione di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo per quanto concerne i soggetti di cui all'art.1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/01 che non siano organismi Statali. Potrebbe verificarsi un trasferimento dagli Enti locali allo Stato senza riferimento certo.

Dal punto di vista procedurale, tuttavia, occorre rilevare che probabilmente tale disposizione potrebbe creare delle difficoltà interpretative ed operative per le Amministrazioni, poiché, per quanto riguarda gli arbitrati in materia di pubblici appalti (lavori, servizi e forniture), le disposizioni vigenti risultano le seguenti: l'art. 24 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 prevede che per il compenso degli arbitri si rinvia alla tariffa forense di cui al D.M. del 2004, stabilendo che tale tariffa si applica a tutti gli arbitrati. Tale disposizione, secondo un'interpretazione letterale e in base al principio della successione delle leggi nel tempo, andrebbe applicata anche agli arbitrati in materia di pubblici appalti, così superando il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs 163/06) il quale per tutti gli arbitrati in materia di pubblici appalti (lavori, servizi e forniture) applica il D.M. 398/2000 che prevede compensi inferiori. Tuttavia il secondo decreto correttivo (D.Lgs 113/2007) ha precisato con norma di interpretazione autentica che la disciplina del D.L. Bersani non tocca quella del codice e pertanto per gli arbitrati in materia di pubblici appalti continua ad applicarsi la tariffa arbitrale di cui al D.M. 398/2000, anche in considerazione dei costi di gran lunga inferiori che derivano dall'applicazione del Decreto ministeriale.

In questo confuso panorama normativo interviene, ora, la nuova finanziaria che introduce un divieto assoluto per le P.A. di inserire la clausola arbitrale, superando tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs 163/06), inerenti questo argomento.

Probabilmente la sede più opportuna per introdurre una modifica di tale portata, in questo specifico settore, sarebbe stato un nuovo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici. Difatti, in attuazione dell'art. 25, comma 3 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 è consentito l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice, entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Pertanto, partendo da tale presupposto ed in virtù del principio di carattere generale di certezza del diritto, sarebbe auspicabile una abrogazione espressa (così come disposto dall'art. 255 del codice) delle norme contenute nel codice in materia di arbitrato, qualora le disposizioni contenute nell'art. 86 della manovra finanziaria entrassero in vigore così come risultano nell'attuale testo.

Art. 87

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)

1. *Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*
2. *L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.*
3. *Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.*
4. *Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.*
5. *Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.*
6. *I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 3 e 4 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti.*

Commento

La norma in commento dispone che le amministrazioni pubbliche non possano costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionale, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie in tali società. Sempre ammesse, invece, da parte delle stesse amministrazioni e nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. Alle medesime amministrazioni è fatto obbligo di cedere a terzi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le società e le partecipazioni di cui al divieto della norma.

Art. 91

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 593, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

“593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, la retribuzione di tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ivi compresi tutti gli enti pubblici economici – non può superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l'Amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni pubbliche - ivi compresi tutti gli enti pubblici economici - sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le Amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commento

Ai sensi del modificato comma 593, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la retribuzione di tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ivi compresi tutti gli enti pubblici economici – non può superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate.

Anche se nell'ambito delle Amministrazioni citate rientrano anche i Comuni, la concreta formulazione della norma e tutti gli obblighi che essa prevede appaiono di difficile applicazione per le amministrazioni locali.

Tutti gli atti di spesa ai sensi dei precedenti periodi (dunque tutti gli atti di spesa relativi alla retribuzione dei dipendenti) non possono ricevere attuazione, se non siano stati previamente resi noti, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento (resta da chiarire per quali tipi di atto vige tale obbligo: è infatti impensabile l'invio degli atti di spesa relativi alla retribuzione di ciascun dipendente).

In caso di violazione, l'Amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita (occorrerà chiarire a chi effettuare tale rimborso).

Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal periodo precedente.

Le amministrazioni pubbliche - ivi compresi tutti gli enti pubblici economici - sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti.

Per le Amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 92

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36 - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). – 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

9. Gli enti del servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si

sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento.”

4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15%.

5. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni Statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

6. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le Amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del novanta per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, si applicano anche ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'art. 95 comma 4.

Commento

Il primo comma dell'articolo in commento modifica l'articolo 7 del decreto n. 165/2001 che disciplina il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione. La modifica introdotta, infatti, circoscrive in maniera ancora più puntuale i soggetti cui possono essere conferiti tali incarichi, che devono essere “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Secondo quanto previsto dal comma 6 ter dello stesso articolo 7, tali disposizioni costituiscono per gli enti locali norme di principio cui gli stessi sono tenuti ad adeguarsi in sede di regolamentazione delle modalità di conferimento degli incarichi esterni.

Il comma 2 mantiene inalterato l'obbligo per gli Enti sottoposti al patto di stabilità che per il triennio 2007-2009 procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, di riservare una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

Il terzo comma ridisciplina l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, concernente l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. La nuova formulazione prevede una disciplina speciale per l'utilizzo di tali tipologie contrattuali nella pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi. Sono dunque disapplicati per le amministrazioni pubbliche in oggetto il decreto n. 368/2001 (tempo determinato) ed il decreto n. 276/2003 (contratto di somministrazione).

In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.

Viene posto dunque un limite all'utilizzo di personale mediante il comando: il comando utilizzato per fare fronte ad esigenze temporanee potrà avere durata non superiore a 6 mesi.

Tali disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

Resta invariato l'obbligo di inviare al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Così come già previsto attualmente, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Viene introdotta una sanzione per le amministrazioni che violano le disposizioni concernenti l'utilizzo di personale flessibile: non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

Le limitazioni previste dal modificato articolo 36 non si applicano:

- agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto (non si comprende a cosa si riferisca);
- agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000, ossia al personale al servizio degli uffici di staff del sindaco (per il quale presumibilmente, continua ad applicarsi la disciplina di cui dlgs n. 368/2001).
- ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità (dunque anche gli Enti sottoposti al Patto ma la cui dotazione organica è inferiore alle 15 unità) possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le esigenze stagionali, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. (occorrerà chiarire le modalità di calcolo delle 15 unità: ossia se comprendere nelle stesse anche i posti vacanti o solo i posti coperti).

Le pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli Enti locali, non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Art. 93
(Assunzioni di personale)

1. *Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.*
2. *All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."*
3. *All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.*
4. *Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.*
5. *I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.*
6. *Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.*
7. *Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.*
8. *Le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*
9. *Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 7 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.*
10. *All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011".*
11. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.*

12. Al fine di incrementare la fruizione degli Istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
13. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
14. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15. All'onere derivante dall'attuazione dei commi dal 12 al 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
16. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, per l'attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all'esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l'ultimo periodo del comma 481, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane spa., già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa già dipendente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, e dell'articolo 1 comma 6-quater del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
18. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al punto 3 della lettera c), sostituire le parole "può essere valutata" con le seguenti: "è verificata";
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483.
19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le Camere di commercio possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
- a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
 - b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente , ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

20. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 18 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006.

21. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 18, lettera a).

Commento

Viene modificato l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 5-ter che prevede che:

“5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.” Occorrerà chiarire se è ancora applicabile, come appare presumibile visto che si tratta di norma speciale, quanto disposto specificamente per gli Enti locali dal comma 4 dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 267/2000, secondo il quale “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.

I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge n. 296/2006 - ossia già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge, n. 266/2005, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006 -, in attesa di essere convertiti e non ancora convertiti entro il 31 dicembre 2007, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

La trasformazione del rapporto a tempo pieno per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. Di fatto, quindi, una variazione dell'orario di lavoro (da part-time a tempo pieno) viene equiparata ad una assunzione ex novo e quindi potrà essere effettuata solo nei limiti della copertura del turn over.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del d. lgs n. 165/2001, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008 (ossia l'obbligo per le amministrazioni statali di effettuare le stabilizzazioni), i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni (e dunque anche negli enti locali) possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Tale previsione costituisce una facoltà per l'amministrazione che nel caso in cui decida di usufruirne, dovrà computare i tre anni sommando i periodi maturati in tutte le pubbliche amministrazioni (non solo nell'ente che sta bandendo il concorso).

Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane spa., già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa già dipendente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 534, della legge n. 296/2007, e dell'articolo 1 comma 6-quater del decreto legge n. 300/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 17/2007, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione

delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Ovviamente tale previsione costituisce una facoltà per l'amministrazione che effettuerà gli inquadramenti solo se lo ritiene opportuno.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intervenute intese ed accordi fra Governo e Organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge n. 296/2006 a carico del bilancio statale sono incrementate:

- per l'anno 2008: 1.081 milioni di euro
- a decorrere dall'anno 2009: 220 milioni di euro.

Art. 95

(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. *Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intervenute intese ed accordi fra Governo e Organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.*
2. *In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.*
3. *Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.*
4. *In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.*
5. *In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*
6. *In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.*
7. *In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*
8. *Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università ricompresi nel fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della presente legge.*
9. *Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468.*
10. *Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle*

amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

14. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel Fondo di cui all'art. 52, comma 1, della presente legge. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Commento

In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati

disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Art. 96
(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

Commento

Tabella C

Immigrazione, accoglienza e garanzia di diritti

La norma, richiamando l'art. 13 del Decreto legislativo 140 del 2005 sulle somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato, assegna 17.856.000 euro al cap. 2311, per il finanziamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati.

L'assegnazione è positiva perché permette al Sistema di protezione di continuare ad espletare le sue funzioni di protezione, essendo venuti meno i fondi direttamente previsti dal d.l. 140/2005, stabilizzandone ulteriormente l'attività.

Si rileva, tuttavia, che l'attuale capacità ricettiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è di 2426 posti. Questa dimensione risulta sottodimensionata rispetto alle reali esigenze, ossia dal numero di richiedenti asilo presenti sul territorio italiano e bisognosi di accoglienza. Per poter rispondere efficacemente ed in maniera esaustiva al bisogno di protezione di richiedenti asilo e rifugiati nel nostro paese (e quindi anche alle emergenze che periodicamente si verificano nelle nostre città), è necessario un incremento della capacità ricettiva del Sistema di protezione di altri 5000 posti in accoglienza, che comporta un costo

aggiuntivo stimabile intorno ai 40 milioni di euro, rispetto all'attuale dotazione ordinaria del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.